



# **Comune di Cittadella**

Provincia di Padova

**Città d'Arte**

## **Regolamento Comunale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo**

Approvato con DCC n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Cittadella.
2. Il presente Regolamento fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:
  - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
  - Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;
  - Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 2956;
  - Deliberazione Giunta Regionale 18 giugno 2013 n. 986;
  - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1017 del 29.06.2016;
  - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1551 del 10.10.2016, alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1552 del 10.10.2016.

## **ART. 2 - TIPOLOGIA**

1. Il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Cittadella, ha come oggetto il commercio dell'antiquariato, delle cose vecchie, delle cose usate, dell'oggettistica antica, dei fumetti, dei libri, delle stampe, degli oggetti da collezione.

## **ART. 3 - GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. Il Mercatino dell'Antiquariato si svolge la terza domenica di ogni mese da gennaio a dicembre.
2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 06,30 e non oltre le ore 08.00.
3. Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8.00 e termine non oltre le ore 20.00.
4. L'area di allestimento assegnata non potrà essere abbandonata prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino. In caso di abbandono, non potrà essere rioccupata dal titolare nella medesima giornata.

## **ART. 4 - AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**

1. Il Mercatino dell'Antiquariato si svolge nel Centro storico di Cittadella, all'interno delle mura cittadine.
2. Le aree riservate agli operatori professionali ed agli operatori non professionali (hobbisti) saranno indicate nell'apposita planimetria approvata dall'Amministrazione Comunale e saranno individuate rispettivamente nelle vie: Garibaldi, Roma.
3. Dovrà essere sempre garantito il corretto transito dei mezzi di soccorso nelle aree mercatali e tale vincolo dovrà essere garantito anche dall'eventuale gestore del Mercatino.
4. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni alle aree pubbliche.

## **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI**

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 105 operatori di cui n° 53 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n° 52 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10/2001).
2. Gli spazi destinati all'esposizione della merce non devono superare la superficie di mq. 12 (4x3).
3. Ogni operatore professionale non potrà essere assegnatario di più di 2 posteggi.
4. Ogni operatore non professionale non potrà essere assegnatario di più di 1 posteggio.

5. I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a 12 mq.

#### **ART. 6 - REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI**

1. Al Mercatino dell'Antiquariato possono partecipare operatori aventi i seguenti requisiti di legge:
  - operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 6 aprile 2001 n. 10 che esercitano l'attività in modo professionale.
  - soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a della LR 6.4.2001, n. 10.

#### **ART. 7 - SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE**

1. Gli operatori presenti possono commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti:
  - cose vecchie ed usate;
  - oggettistica antica;
  - fumetti
  - libri
  - stampe
  - oggetti da collezione
  - l'abbigliamento usato è ammesso solo per capi di pregio particolare e caratterizzazione specifica: quali capi spalla, costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia, completi. I capi sanificati devono essere esposti con le seguenti modalità: negli appositi appendini in modo ordinato e razionale, evitando esposizioni di merce alla rinfusa. E' escluso l'abbigliamento generico (ad esempio: magliette, camicie, felpe, maglioni, jeans e abbigliamento intimo) ed i relativi accessori (cinture, scarpe, sciarpe).
2. Sono esclusi dalla commercializzazione:
  - Qualsiasi merce di nuova produzione e opere di nuova realizzazione;
  - Abbigliamento in genere di recente manifattura;
  - Oggetti appuntiti e con lama da taglio (tipo coltelli, accette, mannaie, falci e simili). La presenza di tale merce è soggetta a sequestro cautelativo.
3. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/98.
4. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del Mercatino, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche.
5. E' vietata ogni forma di asta.
6. E' vietato l'allestimento a terra dell'oggettistica di piccola dimensione in conformità di una decorosa immagine dei prodotti proposti alla vendita, ad eccezione degli oggetti ingombranti e del mobilio.

#### **ART. 8 - OPERATORI PROFESSIONALI**

1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali avviene in conformità a quanto previsto dalla L.R. 6.4.2001, n. 10, dalla D.G.R. n. 2956 del 09.11.2001, dalla D.G.R. 18 giugno 2013 n. 986, dalla D.G.R. n. 1017 del 29.06.2016, dalla D.G.R. n. 1551 del 10.10.2016 e dalla D.G.R. n. 1552 del 10.10.2016 . Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche (in via esemplificativa: assenze, revoca autorizzazione, subingresso, partecipazione dei c.d. precari etc).

2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

#### **ART. 8 bis - CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI**

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della domenica in cui si svolge il mercatino vanno concessi agli operatori professionali non concessionari, presenti e titolari di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della legge 6 aprile 2001 n. 10, sulla base di una graduatoria di spunta.
2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

#### **ART. 8 ter - ASSENZE**

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente ingiustificato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione come stabilito dalla L.R.V. 10/2001 art. 5, comma 1, lett. B). In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.

#### **ART. 9 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI HOBBISTI**

1. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è effettuata secondo modalità di trasparenza e imparzialità seguendo l'ordine cronologico delle comunicazioni di partecipazione. La richiesta di partecipazione va inoltrata esclusivamente a partire dal lunedì successivo al precedente mercatino della terza domenica del mese ed entro 10 giorni prima dello svolgimento del successivo mercatino della terza domenica del mese. L'assegnazione del relativo posteggio all'operatore non professionale avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze al mercatino dell'antiquariato avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio come stabilito dalla D.G.R. 9 novembre 2001, n. 2956, lett. B) punto 8).

La graduatoria sarà pubblicata entro la settimana successiva allo svolgimento di ogni mercatino.

Nel caso in cui all'hobbista sia stata notificata una sanzione prevista dall'art. 15 del presente regolamento per violazioni di particolari gravità, o per il ripetersi della medesima violazione, lo stesso non potrà chiedere l'assegnazione di posteggio per l'anno in cui è stata notificata la violazione; eventuali domande da parte di tale soggetto verranno rigettate. L'assegnazione o rigetto della comunicazione avverrà entro il martedì antecedente la data del mercatino di interesse. L'assegnazione del posteggio decadrà automaticamente nel caso in cui entro il giovedì sera successivo non dovesse pervenire l'attestazione di pagamento di cui all'art. 13 del presente regolamento. Nel caso in cui la gestione del mercatino venga affidata a terzi, le modalità di assegnazione saranno stabilite dal soggetto gestore nel rispetto della trasparenza ed imparzialità.

2. Ciascuna comunicazione deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente, dichiarazione della qualità di operatore non professionale,
  - dimensioni del posteggio richiesto (non superiori a mq.12 (4X3));
  - esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui al precedente art. 7;
3. In caso di presentazione di comunicazioni incomplete le stesse verranno rigettate.
  4. L'operatore non professionale (c.d. hobbista) che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per partecipare al mercatino deve essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia ( per i non residenti nel Veneto), contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione, esauriti i quali l'operatore non professionale non potrà partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.
  5. Durante il mercatino il Comune in cui esso si svolge deve eseguire gli opportuni controlli e procedere ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune. Anche nell'ipotesi in cui la gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo venga affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria, l'attività di controllo e di vidimazione spetta comunque sempre al Comune (come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto 9 novembre 2001, n. 2956, lettera B) punto 5).
  6. L'operatore non professionale quando partecipa ad un mercatino deve, inoltre, presentare di volta in volta a chi esegue i controlli in loco il giorno dell'evento, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita e devono risultare conformi a quanto stabilito nell'articolo 7 del presente regolamento. Tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino (come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto 9 novembre 2001, n. 2956, lettera B) punto 6).
  7. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, dalla Polizia Locale o dal gestore, lo stesso giorno del mercatino previo pagamento del costo per l'occupazione di suolo pubblico, e se dovuto del costo per asporto rifiuti e spazzamento strade. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all'operatore non professionale (hobbista) alcun diritto di priorità.
  8. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per periodi brevi.
  9. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.lgs. n. 114/1998.
  10. I beni posti in vendita non possono avere un valore superiore ciascuno a € 258,23.

## **ART. 10 CONTROLLI**

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.

#### **ART. 11 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI**

1. Ogni operatore, o l'eventuale gestore, sarà obbligato a versare al Comune l'importo relativo all'occupazione suolo pubblico eventualmente comprensivo (se stabilito dal Comune) di costo per asporto rifiuti e spazzamento strade. Il pagamento dovrà essere effettuato (e inoltrata l'attestazione dello stesso al Comune), dopo aver ottenuto l'assegnazione del posteggio ma entro il giovedì sera antecedente la data del mercatino di interesse. Nel caso in cui la gestione del mercatino venga affidata a terzi, le modalità di pagamento saranno esplicitate dal soggetto gestore.

#### **ART. 12 GESTIONE DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della l.r. 6.4.2001, n.10, può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La convenzione disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore e deve comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. Essa deve, altresì, prevedere i casi, i tempi e le modalità della revoca della convenzione medesima, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
3. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:
  - il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9, co.1 della l.r. 6.4.2001, n. 10;
  - il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui all'art. 9, co.4, lett. a);
  - l'attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura ai c.d. hobbisti del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Tali previsioni si riferiscono alla Deliberazione di Giunta Regionale Veneto 9 novembre 2001, n. 2956, lettera D).

#### **ART. 13 – SANZIONI, SOSPENSIONE E DECADENZA**

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscali, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998.
2. Fatto salvo quanto previsto dal d.lg. n. 114/1998 e dalla legge regionale, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con la procedura di cui alla legge n.689/81 e successive modifiche. In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 10, l'operatore non professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1032,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
3. In caso di accertamento di violazioni di particolari gravità, o del ripetersi della medesima violazione, il dirigente del servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del d.lg. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Si considerano di particolare

- gravità: l'abbandono di rifiuti nell'area del mercato; significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio. La ripetizione della violazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta
4. Il titolare del posteggio che rimanga assente ingiustificato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare, perde il diritto alla partecipazione con relativa decadenza della concessione di posteggio. La decadenza della concessione del posteggio è automatica; deve essere immediatamente comunicata all'intestatario, nel caso di gestione d'azienda anche al proprietario della stessa.
  5. Il Dirigente competente, con propria determinazione, su indirizzo della Giunta Comunale, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, senza oneri per il Comune.
  6. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni: per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare; il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 14 – PRESCRIZIONI**

1. Per gli operatori professionali e non professionali è obbligatorio occupare il posteggio utilizzando un gazebo bianco del quale se ne abbia disponibilità (il Comune non lo fornisce).
2. E' vietato consumare pasti sotto il gazebo della relativa bancarella.
3. E' vietato occupare lo spazio pubblico del sottoportico.
4. E' obbligatorio esporre la merce in modo decoroso.
5. E' assolutamente vietato esporre e/o vendere materiale pornografico.

#### **ART. 15 - NORMA FINALE**

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento del "Mercatino Comunale dell'Antiquariato e del Collezionismo" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2015 .
3. Per quanto riguarda gli operatori professionali già in possesso di autorizzazione, si procederà in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 18 giugno 2013 n. 986, dalla D.G.R. n. 1017 del 29.06.2016, dalla D.G.R n. 1551 del 10.10.2016 e dalla D.G.R. n. 1552 del 10.10.2016.
4. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore dal giorno 01/03/2018.